

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 8150 DEL 26/09/2018

Proposta n.8642 del 05/09/2018

**STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO 5 “SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO E
TREXENTA” Dott. Maurizio Rachele**

**OGGETTO: Rimborso somme per terapia iposensibilizzazione imenotteri in favore del
sig. S. W.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Sig.ra Giulia Artizzu	
Il Responsabile del Procedimento	Dott.ssa Maria Lucia Cambilargiu	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI

NO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO SARCIDANO, BARBAGIA DI SEULO E TREXENTA

VISTA la L.R. n. 17 del 27.07.2016 di Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS);

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS n. 11 del 18.01.2017 e s.m.i. con la quale sono state individuate le funzioni ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;

VISTA a Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL n. 8 di Cagliari, n. 51 del 28,01,2011 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile di Struttura Complessa del Distretto n. 5 (Sarcidano, Barbagia di Seulo e Trexenta) al Dott. Rachele Maurizio – Dirigente Medico;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

VISTA la nota ARIS n. 22943/3 del 03.09,1997, avente ad oggetto "Direttive alle Aziende ASL della Regione Sardegna sulla dispensazione gratuita di medicinali posti dalla normativa vigente a totale carico degli assistiti ai sensi dell'art. 36, comma 3 L.R. n. 8 del 08.03.1997;

CONSIDERATO che il Servizio Farmaceutico sia territoriale che ospedaliero, non dispensa gratuitamente le sostanze indicate e prescritte dai medici allergologi, quali vaccini antiallergici per ipersensibilità ai veleni da imenotteri;

VERIFICATO che diversi operatori agricoli ed altri utenti, assistiti da questa Azienda, sostengono notevoli spese per l'acquisto di vaccini antiallergici, non ricompresi nel prontuario terapeutico nazionale;

VISTA la L.R. n.8/1997, art. 36 comma 3 lettera C, che stanziava fondi per i medicinali, posti dalla normativa vigente, a totale carico degli assistiti, da concedere secondo specifiche direttive regionali agli affetti da particolari e rare forme morbose per le quali si configurino come farmaci salvavita e, comunque, indispensabili per garantire la sopravvivenza del paziente;

RILEVATO che la Corte di Cassazione con sentenza n. 1665/2000 ha stabilito che sono a carico del SSN tutti i farmaci indispensabili e insostituibili, sebbene non inclusi nel prontuario terapeutico, tra i quali i trattamenti antiallergici di pazienti in gravi condizioni o sindromi che esigono terapie di lunga durata;

VISTE le sentenze rese dal Tribunale di Cagliari n. 1896/2005 e n. 172/2007 che, a definizione di numerosi ricorsi proposti al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci, hanno ritenuto che il vaccino in argomento è farmaco indispensabile ed insostituibile nella cura dell'allergopatia da veleno di imenotteri di cui sono affetti i ricorrenti e che l'erogazione e la somministrazione dello stesso va posta a totale carico dell'ATS Sardegna;

VISTA la nota pervenuta il 13.06.2018 da parte del sig. S.W. con la quale fa richiesta di rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci afferenti la terapia di iposensibilizzazione di imenotteri;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza della documentazione contabile presentata ed allegata alla presente per farne parte integrante;

RITENUTO opportuno provvedere al rimborso della spesa sostenuta dal sig. S. W. come da fattura n. 3664 emessa in data 24.04.2018 per un importo pari a Euro 279,80;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) DI RIMBORSARE in favore del sig. S.W. le spese sostenute per l'acquisto di vaccini per la cura dell'allergopatia da veleno di imenotteri, per complessivi euro 279,80;

2) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in euro 279,80 , verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO (se noto)	IMPORTO IVA INCLUSA
8 - BS45	1	A505010211		€ 279,80

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Gestione Finanziaria – ciclo passivo per gli adempimenti di competenza e al Servizio giuridico-amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Cagliari

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO N. 5

Dott. Maurizio Rachele

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUN ALLEGATO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUN ALLEGATO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Cagliari dal 26/09/2018 al 11/10/2018

Delegato: _____

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL Cagliari

Dott.ssa Luciana Pinna